Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 3 gennaio 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1976, n. 875.
Disposizioni transitorie sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare la prosecuzione del finanziamento degli interventi da attuare nell'ambito dei programmi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, è autorizzata — in aggiunta agli stanziamenti di cui all'art. 39 della stessa legge, all'articolo unico della legge 15 maggio 1975, n. 195 e all'articolo unico del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453, convertito in legge 19 agosto 1976, n. 601 — l'ulteriore spesa di milioni 8.000 per l'anno 1977.

Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione, per uguale importo, del fondo speciale di cui al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Resta ferma, anche in relazione al nuovo stanziamento, la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 della citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 53

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1976, n. **876.**

Assistenza straordinaria in favore dei connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre un finanziamento straordinario per fronteggiare gli oneri assunti dalla regione Lazio per l'assistenza ai connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, in eccedenza al periodo massimo di ospitalità previsto dall'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, al pagamento, per il tramite delle competenti prefetture, delle spese di vitto ed alloggio in alberghi e pensioni assunte dalla regione Lazio sino al 30 aprile 1976, per la assistenza straordinaria praticata ai connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e 1976, i quali non hanno potuto trovare autonoma sistemazione dopo il periodo previsto dalle norme vigenti.

Art. 2.

All'onere di cui al presente decreto, determinato in lire 1.500 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 51

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1976, n. **877.**

Contributo speciale per il pagamento di retribuzioni e per il pagamento dei fornitori delle aziende del gruppo EGAM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alle inderogabili esigenze di sostegno finanziario delle aziende del gruppo EGAM;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare, in vista di una equilibrata gestione economica, il riordinamento funzionale e strutturale del gruppo EGAM, il Ministro per le partecipazioni statali provvede, non oltre il 28 febbraio 1977, alla formazione di un piano di riassetto delle aziende EGAM cui è data, sulla base degli indirizzi in proposito espressi dal Parlamento, prioritaria attuazione.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 90 miliardi, da assegnare, in via straordinaria, all'EGAM per provvedere ad urgenti e inderogabili necessità di aziende da esso controllate, entro e non oltre il 10 gennaio 1977.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'anno finanziario 1977, si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1977 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie anzidette, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione delle operazioni finanziarie medesime.

Art. 4.

E' sospesa fino al 15 febbraio 1977 nei confronti degli amministratori delle società ed aziende del gruppo EGAM l'applicazione dell'art. 2447 del codice civile.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — BISAGLIA — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1977
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1976, n. **878.**

Trasferimento di un posto di tecnico laureato dalla facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna alla medesima facoltà dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1963, n. 1372, con il quale — tra gli altri — è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di impianti chimici della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna;

Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna;

Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Firenze;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse, presentemente assegnato all'istituto di impianti chimici della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna, è trasferito all'istituto di fisica tecnica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1976
Registro n. 102 *Istruzione, foglio n.* 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1976, n. **879.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Angelo e di S. Cristina, in San Casciano in Val di Pesa.

N. 879. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze 8 luglio 1974, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Angelo, in località Bibbione del comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze), e di S. Cristina, in località Monteridolfi dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1976
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 232

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 1976.

Nomina dei componenti la commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 25 settembre 1976;

Viste le designazioni pervenute dalle amministrazioni dello Stato, dalle associazioni e dagli organismi di categoria;

Ritenuta la necessità di procedere alla composizione della commissione di cui all'art. 2 del predetto decreto;

Decreta:

La commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1976, è così composta:

Arnaud on. Gian Aldo, Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

Foschi on. Franco, Sottosegretario di Stato agli affari esteri con delega per l'emigrazione;

Giancola avv. Renato, direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Longo dott. Enrico, funzionario dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ferroni Carli dott. Angiolo e Pannocchia dott. Giuseppe, funzionari del Ministero degli affari esteri;

Filippini dott. Francesco, funzionario del Ministero del tesoro;

Ammassari prof. Giuseppe, funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Angle dott. Italo, funzionario del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Dalessandro dott. Paolo, funzionario del Ministero della pubblica istruzione;

Alicicco Martini dott.ssa Graziella, funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ridolfi mons. Silvano, Cianca on. Claudio, Glinni dott. Lucio, membri del comitato consultivo degli italiani all'estero;

Ortolani avv. Umberto e Anselmi Ettore, in rappresentanza della Federazione mondiale della stampa italiana all'estero - F.M.S.I.E.;

Carcano dott. Giancarlo, in rappresentanza della Federazione nazionale della stampa italiana - F.N.S.I.;

Silvestri avv. Franco, in rappresentanza dell'Unione della stampa periodica italiana - U.S.P.I.;

Mazzara prof. Aldo, in rappresentanza della Federazione italiana editori giornali - F.I.E.G.;

Moser dott. Camillo, in rappresentanza dell'Unione nazionale associazioni degli immigrati e degli emigrati - U.N.A.I.E.;

Federici Maria, in rappresentanza dell'Associazione nazionale famiglie degli emigrati - A.N.F.E.;

Rosoli Gianfausto, in rappresentanza del Centro studi emigrazione Roma - C.S.E.R.;

Oddi Giampiero, in rappresentanza dell'Associazione cristiana dei lavoratori italiani - A.C.L.I.;

Giordano prof. Vittorio, in rappresentanza dello istituto Fernando Santi;

Bigiaretti Vincenzo, in rappresentanza della Federazione italiana lavoratori emigrati e famiglie - F.I.L.E.F.;

Castorina Salvatore, in rappresentanza delle Confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori CGIL-CISL-UIL.

L'ufficio di segreteria è composto dal dott. Fabrizio Sala, funzionario dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, dalla dott.ssa Anna Maria Lattuada, funzionario del Ministero degli affari esteri e dal dott. Antonio Celiberti, funzionario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Roma, addì 24 dicembre 1976

Il Presidente: ANDREOTTI

(13874)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1976.

Sostituzione di un membro effettivo e nomina di un membro supplente della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 393, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che istituisce la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1975, concernente la ricostituzione per un triennio della commissione predetta;

Visto, altresì, il successivo decreto ministeriale 24 marzo 1976, concernente modifiche agli articoli 2 e 3 del precedente decreto ministeriale 16 giugno 1975;

Visto il terzo comma del precitato art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, il quale prevede che per ogni rappresentante effettivo debba essere designato un membro supplente;

Considerato che per il direttore generale dei rapporti di lavoro dott. Ugo Tavernini, nominato dal decreto ministeriale 16 giugno 1975 fra i componenti la commissione, non è stato nominato un supplente;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina del precitato supplente, allo scopo di assicurare la continuità del rappresentante della Direzione generale in seno alla detta commissione;

Considerata l'opportunità di affidare tale incarico di supplente al consigliere ministeriale aggiunto per gli affari economici e sindacali nella persona del dott. Matteo Di Gerardo, dirigente superiore di questa amministrazione;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere a sostituire il membro effettivo dott. Secondo Passacantilli, chiamato ad esplicare le funzioni di consigliere ministeriale aggiunto per gli affari amministrativi presso la Direzione generale degli affari generali e del personale con il dott. Beniamino Pastore, titolare della divisione « Sicurezza e igiene del lavoro » della Direzione generale rapporti di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Matteo Di Gerardo è nominato membro della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, in qualità di supplente del membro effettivo dott. Ugo Tavernini, direttore generale dei rapporti di lavoro.

Art. 2.

Il dott. Beniamino Pastore è nominato membro effettivo della commissione medesima, in sostituzione del dott. Secondo Passacantilli, chiamato ad espletare le funzioni di consigliere ministeriale aggiunto per gli affari amministrativi presso la Direzione generale degli affari generali e del personale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1976
Registro n. 10 *Lavoro, foglio n.* 367

(13442)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano:

tariffa III A/10,15, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione 10 o 15 anni e durata del pagamento premi pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3 %) liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con il decreto ministeriale del 9 ottobre 1969);

tariffa III A/N, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3 %) liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con il decreto ministeriale del 17 febbraio 1973).

Roma, addì 6 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13063)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1976.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma:

tariffa 5 co-3%, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3%), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale n. 8025 del 23 gennaio 1973);

tariffa 5 co-3%, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione 5, 10 o 15 anni e durata del pagamento premi pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3%), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 16 settembre 1969, n. 6674).

Roma, addì 6 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13065)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Sato della cauzione prestata dalla ditta Rent S.a.s., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Rent S.a.s. di Torino ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 41.580 di cui al mod. *B*-Import n. 2979813 rilasciato in data 30 luglio 1973 dalla Banca nazionale del lavoro, sede Torino, per l'importazione di 597 casse di pantaloni donna origine Repubblica popolare cinese e provenienza Repubblica popolare cinese;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 7 novembre 1973 con un ritardo, quindi, di quarantaquattro, cinquantacinque e settanta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 810046 del 17 agosto 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 10 dicembre 1973 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il tardivo perfezionamento dell'operazione era stato attribuito al mancato arrivo della nave vettrice entro i termini previsti a Genova ove non era ancora pervenuto il contingente assegnato sulla licenza per l'importazione di confezioni in cotone dalla Repubblica popolare cinese e che tale giustificazione risulta essere in contrasto con la documentazione allegata;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rent S.a.s. di Torino mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, Torino, nella misura del 5% di Lgs. 41.580 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'ufficio italiano dei cembi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(13837)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1976.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 7/23 del 10 gennaio 1971, con cui l'amministrazione provinciale di Catanzaro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di accesso al villaggio turistico di Soverato, della lunghezza di km 1 + 240;

Visto il voto n. 360 dell'8 giugno 1976, con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 1 + 240 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1976

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(13031)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1976.

Attribuzione all'I.N.A.M. della somma di lire 350 miliardi, a titolo di acconto del ricavato delle operazioni finanziarie previste dalla legge 31 marzo 1976, n. 72, da utilizzare per l'estinzione dei debiti verso gli enti ospedalieri.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, per il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 72, concernente norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici e dei comuni nei confronti degli istituti ospedalieri pubblici e privati;

Visto l'art. 1 di detto decreto-legge nel testo integrato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, che autorizza il Ministro per il tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un netto ricavo di 4.100 miliardi di lire da utilizzare per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e dagli altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e, nell'ambito delle residue disponibilità, dei comuni;

Visto l'art. 2 dello stesso decreto-legge, il quale stabilisce che con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per la sanità le somme ricavate dalle predette operazioni finanziarie dovranno essere destinate al ripiano dell'esposizione debitoria per assistenza ospedaliera dell'I.N.A.M., dell'E.N.P.A.S. (gestione assistenza sanitaria), dell'I.N.A.D.E.L. (gestione assistenza sanitaria), dell'E.N.P.A.L.S. (gestione assistenza sanitaria), della cassa mutua provinciale di malattia di Trento, della cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano, delle Casse marittime Adriatica, Tirrena e Meridionale, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani per le rispettive casse mutue associate;

Visti i decreti ministeriali 13 dicembre 1974, n. 186284; 24 dicembre 1974, n. 188851; 13 maggio 1975, n. 138922; 19 maggio 1975, n. 138923; 6 dicembre 1975, n. 184590, con i quali è stata ripartita fra gli stessi enti mutualistici la somma di lire 2.700 miliardi;

Visto il proprio decreto con il quale, in relazione al ricavo netto derivante dall'emissione di certificati speciali di credito disposta con decreto ministeriale 6 agosto 1976 viene assegnata al cap. 4572 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di L. 1.077.001.333.333;

Considerato che non tutti gli enti ospedalieri hanno finora fatto pervenire la deliberazione di cui all'art. 4 della legge 31 marzo 1976, n. 72, concernente la ricognizione dell'esposizione debitoria;

Ravvisata l'esigenza di disporre una prima assegnazione sulla base degli elementi già noti relativi alla esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito tesorieri o finanziatori degli ospedali allo scopo di ridurre altresì i rilevanti oneri finanziari;

Ritenuto di effettuare una prima attribuzione all'I.N.A.M. di parte della predetta somma a titolo di acconto in relazione ai debiti accertati dal predetto ente mutualistico nei confronti degli ospedali;

Considerato che ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, all'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e istituti di ricovero e di cura nei confronti dei comuni deve farsi luogo successivamente alla definizione delle partite debitorie dei menzionati enti mutualistici nei confronti degli stessi enti ospedalieri;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 31 marzo 1976, n. 72, che fa obbligo agli amministratori ed ai tesorieri degli enti ospedalieri di destinare gli importi ad essi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici per l'estinzione dei debiti contratti per l'esercizio dell'attività ospedaliera in esecuzione di atti deliberativi esecutivi assunti entro il 31 dicembre 1974 e nei limiti di spesa deliberati con priorità verso gli istituti bancari e verso i fornitori di opere e materiali;

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1974, con il quale è stata indicata la Banca d'Italia quale istituto di credito presso cui aprire conti speciali previsti dal secondo comma del già citato art. 2 del decreto-legge n. 264;

Decreta:

All'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è attribuita la somma di L. 350.000.000.000 che dovrà essere utilizzata dall'Ente mutualistico beneficiario esclusivamente per la estinzione dei debiti verso gli enti ospedalieri e gli altri enti pubblici e privati di ricovero e cura per i ricoveri regolati da convenzioni stipulate con i medesimi, traendo ordini di pagamento sui rispettivi conti speciali aperti presso la Banca d'Italia con l'intervento in quietanza dell'istituto di credito tesoriere o altro istituto bancario creditore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1976

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1976
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 1

(13833)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Romano Banchini, in Lastra a Signa.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Romano Banchini, ha effettuato un pagamento anticipato di FF. 120.628,51 di cui al mod. *B*-Import n. 3227696 rilasciato in data 18 luglio 1973 dalla Cassa di risparmio di Firenze, per l'importazione di cinquantaquattro balle di lana pettinata di origine Francia e provenienza deposito franco Italia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Biella il 18 settembre 1973 con un ritardo, quindi, di trentadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 303999 del 10 giugno 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto, la stessa pur essendo a conoscenza che l'operazione non si sarebbe potuta perfezionare entro il termine di giorni trenta non provvide a domiciliare la pratica né a chiedere la proroga alla scadenza dell'impegno assunto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Romano Banchini, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze, nella misura del 5% di FF. 120.628,51 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(13143)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.P. Industriale S.p.a., in Atessa.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta I.A.P. Industriale Atessa (Chieti) ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 61.520,88 di cui al mod. *B*-Import n. 3920964 rilasciato in data 7 agosto 1974, dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna, per l'importazione di parti di ricambio ed accessori per prodotti Honda di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 3 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di centodiciannove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 230311 del 26 luglio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la tardiva importazione della merce fu dovuta a controversia sorta con la fornitrice estera per certe parti di ricambio non conforme all'ordine, circostanza tuttavia non documentata dall'operatore;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.P. Industriale, mediante fidejussione della direzione generale della Banca del Monte di Bologna e Ravenna, nella misura del 5 % di Fr. Sv. 61.520,88 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(13144)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1976.

Modificazione e integrazione al decreto ministeriale 28 gennaio 1966 relativo alla determinazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714 del codice della navigazione relativamente all'aeroporto civile aperto al traffico aereo commerciale Genova-Sestri.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli da 714 a 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto datato 28 gennaio 1966, con il quale sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714 del codice della navigazione relativamente all'aeroporto civile aperto al traffico aereo commerciale Genova-Sestri;

Preso atto che ai fini del potenziamento dell'impianto la pista di atterraggio dell'aeroporto di Genova-Sestri è stata prolungata di metri 745 e che pertanto la sua lunghezza è passata da metri 2280 a metri 3025;

Preso atto che nel citato decreto 28 gennaio 1966 è stata omessa l'indicazione del livello medio dell'aeroporto;

Considerato che occorre pertanto procedere alla modifica del citato decreto, in quanto è intervenuta la menzionata variazione nella lunghezza della pista di atterraggio e si è resa necessaria l'integrazione dello stesso decreto mediante l'inserimento dell'indicazione del livello medio dell'aeroporto;

Decreta:

Articolo unico

La lunghezza della pista di atterraggio dell'aeroporto di Genova-Sestri indicata in metri 2280 dal decreto ministeriale in data 28 gennaio 1966, è modificata in metri 3025.

Il livello medio dell'aeroporto in argomento è di m 2,90 s.l.m.

Roma, addì 11 dicembre 1976

Il Ministro: RUFFINI

(13840)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1976.

Variazione dei prezzi di vendita del sale destinato alle industrie alimentari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 5 luglio 1966, n. 519, concernente l'approvvigionamento dei sali all'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione dei prezzi di vendita del sale alle industrie alimentari di cui al decreto ministeriale 26 aprile 1976 per adeguarli ai costi di produzione;

Sentito, al riguardo, il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita del sale alle industrie del formaggio, della salagione dei pesci, budella, presame o caglio, di cui all'art. 3 della citata legge 5 luglio 1966, n. 519, sono stabiliti come segue:

1) *Sale non denaturato per la salagione dei pesci, delle budella e dei formaggi reso franco vagone o automezzo partenza - alla rinfusa*:

sale comune:

a) presso le saline di Margherita di Savoia, Cervia, Comacchio e Tarquinia: L. 2.000 al q.le;

b) presso i depositi costieri di Genova-Sampierdarena e Venezia-Porto Marghera: L. 2.800 al q.le;

c) presso i depositi e i magazzini di vendita: L. 3.500 al q.le per sale franco bilancia alla rinfusa;

sale macinato di ebollizione non essiccato:

d) presso la salina di Volterra: L. 3.500 al q.le;

2) *Sale raffinato non denaturato per la salagione del presame o caglio*:

L. 6.000 al q.le, detto prezzo si riferisce a sale raffinato in sacchi a perdere, franco deposito o magazzino vendita.

I prezzi di cui sopra sono al netto dell'IVA.

Art. 2.

E' in facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di prescrivere la denaturazione dei sali di cui all'art. 1 con l'aggiunta di sostanze che li rendano inidonei ad altri usi alimentari.

La denaturazione, da effettuarsi con un denaturante fornito dall'acquirente, dovrà avvenire nei luoghi stabiliti dall'amministrazione.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1976
Registro n. 8 *Monopoli, foglio n.* 156

(13834)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1976.

Criteri per effettuare la valutazione dell'oro e la destinazione dei saldi attivi che emergono in sede di prima valutazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, convertito nella legge 3 marzo 1960, n. 184;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, concernente norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi;

Sentito il Governatore della Banca d'Italia;

Considerato che si rende necessario determinare i criteri in base ai quali la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi sono autorizzati a computare alla fine di ogni trimestre solare le proprie disponibilità in oro ad un valore determinato in base all'andamento delle quotazioni sul mercato internazionale, nonché le modalità di esecuzione di quanto disposto all'art. 3 del suddetto decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867;

Decreta:

Art. 1.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi sono autorizzati a computare le proprie disponibilità in oro alla fine di ogni trimestre solare al prezzo ottenuto sulla base della media delle quotazioni dell'oro in dollari USA rilevate sulla piazza di Londra nel pomeriggio dei trenta giorni lavorativi precedenti gli ultimi tre giorni lavorativi del mese in cui avviene la rivalutazione, con lo scarto del 15 %; prezzo convertito in lire al cambio ufficiale del dollaro di fine trimestre.

Art. 2.

Il saldo attivo risultante in sede di prima rivalutazione delle disponibilità auree della Banca d'Italia è destinato:

a) per lire 339 miliardi al rimborso dell'anticipazione straordinaria al Tesoro dello Stato;

b) per lire 2.000 miliardi alla costituzione, da parte della Banca d'Italia, di un fondo per la copertura di perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana.

La parte residua del saldo attivo medesimo sarà dalla Banca d'Italia imputata ad apposito fondo di riserva per adeguamento della valutazione delle disponibilità in oro.

Art. 3.

Il presente decreto, che avrà effetto a decorrere dalla data odierna, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(1)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma (cattedra di diritto commerciale).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di diritto commerciale) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13931)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Tiofin semplice dell'impresa Fitofarmaci eredi Fini Giulio.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tiofin semplice concessa all'impresa Fitofarmaci eredi Fini Giulio con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13851)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Antiparassit dell'impresa Aziende agrarie del consiglio agrario forestale provinciale.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Antiparassit concessa all'impresa Aziende agrarie del consiglio agrario forestale provinciale con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13852)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Cento dell'impresa Chemia.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presìdi sanitari dello stabilimento ubicato in Cento (Ferrara), via Reno Vecchio, 26, concessa all'impresa Chemia con sede in S. Agostino (Ferrara) con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13855)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Trimidal 4 % WP dell'impresa Eli Lilly Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Trimidal 4% WP concessa all'impresa Eli Lilly Italia S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13854)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Ileton dell'impresa Ciba-Geigy S.p.a.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Ileton concessa all'impresa Ciba-Geigy S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13864)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Endal-N.T. dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Endal-N.T. concessa all'impresa Sipcam S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13849)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Agrisol 25 E dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Agrisol 25 E concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13865)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Systox 20 S dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Systox 20 S concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13853)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Murfarin E dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Murfarin E concessa all'impresa Siapa S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13859)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Arvicol dell'impresa Sariaf

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Arvicol concessa all'impresa Sariaf con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13860)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Crimurox dell'impresa Valsele S.p.a.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Crimurox concessa all'impresa Valsele con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13863)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Paramet dell'impresa Valsele S.p.a.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Paramet concessa all'impresa Valsele S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13862)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 248

Corso dei cambi del 28 dicembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	875 —	875 —	875 —	875 —	875 —	875 —	875,20	875 —	875 —	875 —
Dollaro canadese	864 —	864 —	864 —	864 —	862,90	864 —	863 —	864 —	864 —	864 —
Franco svizzero	358,05	358,05	358,50	358,05	357,90	358,10	358 —	358,05	358,05	358,05
Corona danese	151,55	151,55	151,60	151,55	151,50	151,50	151,50	151,55	151,55	151,55
Corona norvegese	169,55	169,55	169,90	169,55	169,55	169,55	169,65	169,55	169,55	169,55
Corona svedese	212,47	212,47	212,50	212,47	212,40	212,45	212,50	212,47	212,50	212,45
Fiorino olandese	355,76	355,76	355,81	355,76	353,80	355,75	355,80	355,76	355,76	355,75
Franco belga	24,295	24,295	24,30	24,295	24,28	24,28	24,3225	24,295	25,295	24,30
Franco francese	176,24	176,24	176,20	176,24	176,10	176,22	176,10	176,24	176,25	176,25
Lira sterlina	1487,25	1487,25	1487 —	1487,25	1485,30	1487,25	1487,50	1487,25	1487,25	1487,25
Marco germanico	371,51	371,51	371,50	371,51	371,27	371,50	371,51	371,51	371,51	371,50
Scellino austriaco	52,3375	52,3375	52,35	52,3375	52,30	52,32	52,2950	52,3375	52,3375	52,33
Escudo portoghese	27,81	27,81	27,70	27,81	27,75	27,80	27,80	27,91	27,81	27,80
Peseta spagnola	12,825	12,825	12,84	12,825	12,80	12,82	12,8250	12,825	12,825	12,82
Yen giapponese	3,01	3,01	2,99	3,01	3 —	3,01	3,0005	3,01	3,01	3 —

Media dei titoli del 28 dicembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,40
Redimibile 3,50 % 1934	99,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,90
» 5 % (Ricostruzione)	93,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,725
» 5 % (Città di Trieste)	91,15
» 5 % (Beni esteri)	91 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,275
» 5,50 % » » 1968-83	77,30
» 5,50 % » » 1969-84	78,85
» 6 % » » 1970-85	79,35
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,625
» 9 % » » 1975-90	85,925
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	99,65
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,425
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,625
» poliennali 7 % 1978	91,95
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,60
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,45
» » 9 % 1980	88,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	875,10
Dollaro canadese	863,50
Franco svizzero	358,025
Corona danese	151,525
Corona norvegese	169,60
Corona svedese	212,485
Fiorino olandese	355,78
Franco belga	24,309
Franco francese	176,17
Lira sterlina	1487,375
Marco germanico	371,51
Scellino austriaco	52,316
Escudo portoghese	27,805
Peseta spagnola	12,825
Yen giapponese	3,005

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sarsina

Con deliberazione della giunta regionale 5 ottobre 1976, numero 3155, resa esecutiva dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 3962/3811 nella seduta del 24 novembre 1976, con l'annullamento di alcuni punti della normativa agricola, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sarsina (Forlì) adottato con deliberazione del consiglio comunale 30 novembre 1974, n. 153.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(13704)

Variante al piano regolatore generale del comune di Castelmaggiore

Con deliberazione della giunta regionale 19 ottobre 1976, numero 3286, resa esecutiva dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 4085/3837 nella seduta del 25 novembre 1976 con l'annullamento di alcuni punti della normativa agricola, è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Castelmaggiore (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 12 febbraio 1975, n. 44.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(13706)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a sedici posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

Visti l'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, l'art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, l'art. 2, ultimo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, gli articoli 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e l'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, ratificato con legge 5 maggio 1949, n. 178;

Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visti gli articoli 2, 3, secondo ed ultimo comma, 5, 6, terzo, quarto e quinto comma, 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33, primo comma, 128 cpv., 161 cpv., 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 1 a 3, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;

Visti gli articoli 1, primo e terzo comma, 5 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;

Visti gli articoli 58 cpv. e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visti gli articoli 7, primo comma, e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;

Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli 1 a 4, 6, 7, 9, 13, 33, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti gli articoli 10, primo comma, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte I, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

Visto l'art. 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1962, n. 21920/12106;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, col quale è stato stabilito il programma d'esame per i concorsi d'accesso ai singoli ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli della predetta amministrazione;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974 e 5 maggio 1975, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente addì 30 gennaio ed addì 24 settembre 1975, con i quali la ripetuta amministrazione è stata autorizzata a bandire concorsi, per esami, per complessivi cinquanta posti di volontario nella carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1975, con il quale venne indetto un concorso, per esame, a quarantatre posti di conservatore in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre successivo, con il quale il numero dei posti messi a concorso venne aumentato da quarantatre a cinquanta;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre successivo, con il quale è stata approvata la graduatoria del predetto concorso;

Considerato che dei cinquanta posti per i quali era stata concessa l'autorizzazione a bandire i relativi concorsi ne sono stati utilizzati soltanto trentaquattro, come rilevasi dal citato decreto ministeriale 6 agosto 1976;

Che alla data odierna non è possibile prevedere il numero dei candidati;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a sedici posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili per le sedi delle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili che rivestano qualifica non inferiore a segretario principale e che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) Sia fornito del diploma di laurea in giurisprudenza.

B) Non abbia superato il 32° anno di età salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, prestino servizio permanente in qualità di ufficiale e sottufficiale nelle Forze armate e nei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ovvero servizio continuativo in qualità di vice brigadiere, graduato e militare di truppa nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti.

C) Sia cittadino italiano.

D) Sia di buona condotta.

E) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.

F) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione nè sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961.

G) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono. nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di L. 1.500 (lire millecinquecento), eseguito direttamente alla cassa del predetto archivio notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale intestato al medesimo.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) di essere in possesso del titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università in cui lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine delle domande, inoltrate dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte le lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande, presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande, come sopra corredate, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio notarile comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

L'esame di concorso consta:

a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo.

Ciascuna delle due prove ha la durata di otto ore giornaliere;

b) di un colloquio avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: diritto tributario con particolare riguardo alle tasse ed imposte indirette sugli affari; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; contabilità di Stato.

Il giorno 31 marzo 1977 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati. Gli interessati dovranno all'uopo esibire un valido documento di riconoscimento.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, commi terzo e successivi, e 7 del testo unico n. 3/1957; 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957; 3, 7 e 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione potrà essere integrata a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 8.

Sono ammessi a colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto ottenuto nel colloquio e della media dei voti riportati nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione, almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenerlo, mediante avviso nel quale è indicato il voto riportato in ciascuna prova scritta.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 9;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che — per la natura e il grado della mutilazione o invalidità — l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità accademica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità accademica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi, i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1963, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio centrale degli archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengono a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengono a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1950, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8, tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*) ed *f*) nonchè la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 11.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 12.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico spettante al conservatore (prima classe di stipendio) della carriera direttiva degli archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e verranno assegnati in soprannumero agli archivi notarili distrettuali più importanti delle regioni indicate dall'art. 1 del presente decreto.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro e con lo stesso provvedimento verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti nelle predette regioni e non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in altre regioni prima che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1976

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1976
Registro n. 31 *Giustizia, foglio n.* 356

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 ROMA-OSTIENSE

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sedici posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 1976.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'aumento del limite massimo di età in quanto . . . . (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; nonchè i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e della autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente);

è in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in data . . . . presso l'Università . . . .;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4), ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito nè dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957, dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente . . . .

Allega quietanza rilasciata dall'archivio notarile di . . . . in data . . . . . (ovvero: allega ricevuta n. . . . in data . . . . attestante il versamento effettuato sul c/c postale n. 31492002 intestato all'archivio notarile di Roma).

Data, ...

Firma (6)

. . . .

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentaduesimo anno d'età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonchè la causa della risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Non è assimilabile a tale ricevuta il versamento effettuato con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(13795)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI GELA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto dirigente per l'emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gela (Caltanissetta).

(13811)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gela (Caltanissetta).

(13812)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770010)